Rapporto

numero	data	Dipartimento
	11 aprile 2016	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale revisione Legge sul Gran Consiglio sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per

- **la completazione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con un nuovo articolo 99 bis concernente le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)**
- **la completazione della Legge organica comunale negli articoli concernenti le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)**

L'atto parlamentare in oggetto chiede la completazione della Legge sul Gran Consiglio e della Legge organica comunale prendendo lo spunto dalle "Direttive sull'informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino" elaborate dal Consiglio di Stato. Il documento in questione è entrato in vigore il 1° ottobre 2013 con lo scopo di meglio disciplinare il dovere di informare la popolazione in merito alle attività dello Stato e sulle questioni di pubblico interesse e si basa sui seguenti principi.

L'esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell'attività del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale. In generale, la comunicazione accompagna e favorisce l'allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.

Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l'esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.

Coerente – il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione. Di principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.

Attiva – le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell'ente pubblico.

Puntuale – le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettono.

Trasparente – le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.

Aperta – le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.

Secondo l'iniziativa anche la comunicazione tra il Governo e il Parlamento deve avvenire secondo i principi elencati nella Direttiva del 1° ottobre 2013 e per questo motivo la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato deve essere così completata:

Trasparenza

Art. 99 bis (nuovo)

Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Per analogia l'iniziativa chiede le seguenti modifiche della Legge organica comunale:

Interpellanze

Art. 36 cpv. 5 (nuovo)

Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Interrogazioni

Art. 65 (completare con la seguente frase)

Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Interpellanze

Art. 66 cpv. 5 (nuovo)

Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

I commissari ritengono indispensabile, per garantire che le comunicazioni tra il Governo e il Parlamento avvengano in modo trasparente, modificare la legge sul Gran Consiglio nella forma proposta dall'iniziativa in parola. Questo per rispettare i principi che lo stesso Consiglio di Stato ha voluto inserire nella direttiva del 1° ottobre 2013 e in particolar modo per quanto riguarda la trasparenza.

Tuttavia nel rispetto della tecnica legislativa la Commissione, in relazione alla proposta di modifica della legge sul Gran Consiglio, propone di collocare il nuovo disposto legale quale cpv. 2 dell'art. 99, riguardante la procedura per l'evasione di interpellanze e interrogazioni. Va da sé che gli attuali capoversi 2 e 3 dell'articolo assumeranno la numerazione rispettivamente di cpv. 3 e cpv. 4.

Per analogia anche la Legge organica comunale deve essere modificata e completata in questo senso.

CONCLUSIONI

La Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio invita ad accogliere l'iniziativa parlamentare e le relative modifiche alla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato – con la precisazione indicata nel testo del rapporto – e alla Legge organica comunale, approvando i disegni di modifica di legge allegati.

Per la Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio:

Giorgio Galusero, relatore
Bacchetta-Cattori - Balli - Celio -
Corti - Crivelli Barella - Farinelli -
Gendotti - Käppeli - La Mantia -
Lurati I. - Minotti - Quadranti

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari,
- visto il rapporto 11 aprile 2016 della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è così modificata:

Art. 99 cpv. 2 (nuovo)

[2]Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari,
- visto il rapporto 11 aprile 2016 della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 36 cpv. 5 (nuovo)

[5]Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Art. 65

Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.
Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Art. 66 cpv. 5 (nuovo)

[5]Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.